



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 maggio 2013  
(OR. fr)**

**8700/13**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0101 (NLE)**

---

---

**PECHE 162  
OC 237**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2013-2018)  
**ORIENTAMENTI COMUNI**  
**Termine di consultazione per la Croazia: 17.5.2013**

---

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2013 DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca  
a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca  
e la contropartita finanziaria  
previste dall'accordo tra l'Unione europea  
e la Repubblica della Costa d'Avorio (2013-2018)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro<sup>1</sup> (nel prosieguo "accordo di partenariato").
- (2) Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato (di seguito: "il nuovo protocollo") è stato siglato il 9 gennaio 2013. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di pesca.
- (3) Il ... il Consiglio ha adottato la decisione n. .../2013/UE<sup>2</sup> relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (4) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.

---

<sup>1</sup> GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51.

<sup>2</sup> GU C ...

- (5) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie<sup>1</sup>, se risulta che le autorizzazioni di pesca o le possibilità di pesca concesse all'Unione in virtù di un accordo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno, di conseguenza, fissare tale termine.
- (6) Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il nuovo protocollo prevede che esso sia applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° luglio 2013. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento si applichi dalla medesima data.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

*Articolo 1*

1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2013-2018) (nel prosieguo "nuovo protocollo") sono così distribuite tra gli Stati membri:

Tipo di nave	Stato membro	Possibilità di pesca
Tonniere congelatrici con reti a circuizione	Spagna	16
	Francia	12
Pescherecci con palangari di superficie	Spagna	7
	Portogallo	3

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal nuovo protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite.

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---